

## I TEMI: COVID-19 - I CONTROLLI DELL'ISPettorATO SUI LUOGHI DI LAVORO

### 01. NOZIONE

L'emergenza venutasi a creare per l'emergenza epidemiologica **COVID-19** pare avviarsi verso la conclusione della fase 1.

Presumibilmente la cosiddetta FASE 2 consentirà alle attività produttive con una scala di riaperture ancora non completamente programmate alla data di scrittura di questa **Scheda** (22 aprile).

Imprese e professionisti dovranno però prestare particolare cautela e mettere in essere una serie di precauzioni per garantire la sicurezza del luogo di lavoro rispettando le disposizioni in merito a sanificazione dei luoghi, distanza interpersonale, DPI ed ogni altra indicazione.

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**, con nota **149/2020 del 20 aprile** ha fornite le istruzioni operative alle unità territoriali per la prevenzione del contagio. Per il rispetto del protocollo condiviso (**vedi nostra Scheda n. 050**) aveva assicurato la collaborazione con le Prefetture.

### 02. LE DISPOSIZIONI DELLA NOTA 149/2020

La nota è titolata "**Covid19 - disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro – chiarimenti Seguito nota prot. n. 131 del 10.04. u.s.**"

Il Direttore dell'Ispettorato si raccomanda di seguire le indicazioni che dovessero pervenire dai Prefetti per le necessarie verifiche delle condizioni per la prosecuzione delle attività produttive.

Tali attività potranno costituire un canone operativo anche per la c.d. "**fase 2**".

Riepilogando le disposizioni normative succedutesi:

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19...." recate dal d.P.C.M. 10.04.2020.;

circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III - Prot.Civ.;

il Direttore si sofferma sulla circolare al fine di indicare criteri univoci di "perimetrazione" degli apporti da conferire esottoline che la detta circolare:

detta linee di indirizzo per la continuità di esercizi in materia di esecuzione e di monitoraggio delle misure per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19;

prende in esame le modalità di istruzione delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture per consentire le attività d'impresa funzionali alla continuità delle "filiera" già consentite;

ferma restando la funzione di assicurare, nella veste di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, il rispetto delle misure in questione avvalendosi "...delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate..." per l'effettuazione del correlato sistema di controlli e sanzioni;

riconduce "...all'espletamento delle funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di coordinamento delle pubbliche amministrazione statali in ambito provinciale e di collaborazione in favore della regioni e degli Enti locali ..." la possibilità per i Prefetti di "....chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

### **Il "supporto" da prestare alle Prefetture - U.T.G. si dovrà dunque:**

#### **a. inquadrare nel descritto contesto:**

- estraneo allo svolgimento di funzioni di controllo e di accertamento che, nell'esercizio delle loro specifiche qualifiche, competono alle componenti della pubblica sicurezza;
- eminentemente finalizzato alla verifica dell'osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei "contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020;
- concorrente con la collaborazione che i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali sono parimenti chiamati a rendere e con i quali occorrerà pertanto operare in stretto raccordo, intrattenendo ogni necessaria forma di coordinamento;



- b. **svolgersi in una cornice che non si traduca nel ripristino di un diffuso controllo del territorio** (se non in presenza di attivazioni di particolare gravità ed urgenza), **ma in interventi che:**
- siano mirati a soddisfare la loro peculiare e tipica finalizzazione e discendano possibilmente da una programmazione previamente concordata di liste di aziende sulle quali orientare i controlli, onde agevolare una puntuale individuazione degli obiettivi;
  - comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, da disporsi prioritariamente su base volontaria;
  - presuppongano la dotazione ed il corretto impiego di adeguati dispositivi di protezione per il personale operante

